

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANTALUPA

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 19/04/2013)

Indice

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art.1- Oggetto
- Art.2- Definizioni
- Art.3- Finalita'
- Art.4-Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art.5 - Notificazione
- Art.6 - Responsabile
- Art.7- Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art.8- Nomina degli incaricati e dei preposti gestione
- Art.9- Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali
- Art.10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art.11 - Obbligo degli operatori
- Art.12 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
- Art.13 - Diritti dell'interessato
- Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni
- Art.14 - Sicurezza dei dati
- Art.15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art.16 - Limiti alla utilizzazione dei dati personali
- Art.17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati
- Art.18 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art.19 – Tutela

CAPO V

MODIFICHE

- Art.20 –Modifiche regolamentari

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del comune di Cantalupa.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

3. Vengono osservati i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Art.2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, l'Ente comune di Cantalupa, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**” la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento

Art.3 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal comune di Cantalupa – Servizio di Polizia Locale, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazioni coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso l'Ufficio della Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione indiretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art.4 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cantalupa, in particolare dal D.L.18/08/2000 n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.L. 31 marzo 1998, dalla legge 07 marzo 1986 n.65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai Regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Servizio della Polizia Locale di Cantalupa costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art.5 – Notificazione

1. Il Comune di Cantalupa, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/06/2003, n.196.

Art.6 – Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Cantalupa – via Chiesa n.43 presso il l'Ufficio di Polizia Locale, e' individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, lett.e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art.7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo e' consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Responsabile del Servizio e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzione o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui e' stato autorizzato l'accesso.

Art.8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Servizio di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art.9 – Accesso ai sistemi e parole chiave.

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno datati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art.10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett.d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa dell'Ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso la centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art.11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art.12 – Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Cantalupa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del decreto legislativo 30/06/2003 n.196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui e' riportata la seguente dicitura:

ATTENZIONE!

AREA ALLARMATA SORVEGLIATA DA IMPIANTO TVCC COLLEGATO A DISTANZA

Finalità: Garantire al meglio la sicurezza del sito

Responsabile dei dati: Comune di Cantalupa

Il diritto di accesso ai dati e' consentito nei termini di legge presso il suddetto ufficio.

Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l.g. N.196/2003)

Il Comune di Cantalupa, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art.15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art.13 – Diritti dell'interessato

1.In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

2.la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

3.la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4.di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5.Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett.c), n.1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6.I diritti di cui al precedente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7.Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art.14 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.10, comma 3.

2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art.15 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art.16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art.14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art.17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art.15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art.18 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Cantalupa a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art.19 comma 2 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/06/2003 N.196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento e repressione di reati.

Capo IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURIDIZIONALE

Art.19 – Tutela

1.Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2.In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' il responsabile del trattamento dei dati personali, cosi' come individuato dal precedente art.6.

CAPO V
MODIFICHE

Art.20 – Modifiche regolamentari

1.I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Il presente regolamento e' trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Allegato:

VIDEOSORVEGLIANZA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL CODICE DELLA PRIVACY

(Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003)

Il comune di CANTALUPA effettua per ragioni di ordine e sicurezza urbana, in particolare, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, la videosorveglianza di alcuni punti sensibili di accesso e sul territorio.

Pur trattandosi di attività che, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.196/2003 e del punto 5.1 del Provvedimento 08/04/2010 del Garante per la protezione dei dati personali, sarebbe esclusa dall'ambito di applicazione del Codice della Privacy, si ritiene comunque opportuno, in aggiunta ai cartelli installati nelle aree sottoposte a videosorveglianza, fornire un'informativa sul servizio, ai sensi dell'art.13 del predetto Codice.

UBICAZIONE: Gli apparati di videosorveglianza sono installati nei seguenti punti del territorio comunale:

- *PIAZZA DEL MUNICIPIO* con ripresa sulla stessa piazza, piazza di fronte a via Roma, via Roma, via Chiesa;
- *VILLA COMUNALE* con ripresa su via Torino intersezione con via Chiesa e parcheggio;
- *STRADA DEL MONASTERO* con ripresa su ingresso scuola infanzia e primaria, piazza C.Bima, ingressi cimitero, via di transito alla zona di S.Giovanni del comune di Frossasco;
- *VIA ROMA* con ripresa della rotatoria, via Roma, via Torino, Piazza Juvenal;
- *VIA ROSSI* intersezione con via Sala con ripresa sull'intersezione e sull'Area Ecologica (Ecopunto n.16) per la raccolta differenziata.

TRATTAMENTO: Trattandosi di attività finalizzata all'ordine ed alla sicurezza pubblica, le immagini affluiscono presso l'Ufficio di Polizia Locale- via Chiesa n.43 dove vengono visualizzate solo in caso di necessità, e vengono registrate e mantenute per sette giorni, per essere poi automaticamente cancellate, salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione in caso di necessità investigative dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

TITOLARE: Titolare del trattamento dei dati e' il comune di Cantalupa, con sede legale in Cantalupa – via Chiesa n.43, nella persona del Sindaco pro-tempore, mentre l'incaricato del trattamento dei dati e' il Responsabile del Servizio di Polizia Locale nominativamente individuato e in possesso di speciali credenziali di autenticazione (password) per l'accesso al sistema.

Le immagini possono essere utilizzate nei limiti di cui al D.Lgs.196/2003, al Provvedimento 08/04/2010 sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali ed all'art.189 del Codice di Procedura Penale.

Eventuali informazioni possono essere richiesta all'Ufficio di Polizia Locale – via Chiesa n.43 Cantalupa – Tel 0121/352126 – pm@comune.cantalupa.to.it